



DECRETO

SULLE GUIDE PUBBLICHE

23 Marzo 1909

1. - Nessuno potrà esercitare l'ufficio di Guida Pubblica senza regolare permesso da rilasciarsi, dietro domanda scritta, dall'Ispettore Politico ai Cittadini Sammarinesi.
2. - Tale permesso dovrà essere concesso dal Congresso di Stato a non più' di cinque individui, maggiori degli anni 21, che possano provare la loro buona condotta morale e civile l'idoneità all'ufficio.
3. - Il permesso stesso dovrà rinnovarsi ogni anno; e potrà essere revocato d'ordine del Congresso di Stato dietro rapporto dell'Ispettore Politico.
4. - Le Guide Pubbliche dovranno portare un distintivo consistente in una piccola placca colla scritta "GUIDA PUBBLICA" e col numero corrispondente a quello dell'iscrizione. E' però riservato ai soli Custodi del Palazzo Governativo della Rocca, della Biblioteca e Museo dell'Archivio l'introdurre e l'accompagnare i forestieri nelle visite dei detti edifici ed istituti.

Sarà poi assolutamente proibito alle Guide di farsi incontro ai forestieri con insistenza molesta.
5. - Ai contravventori, su referto della Forza Pubblica, incaricata d'invigilare alla rigorosa osservanza del presente Regolamento, sarà applicata dall'Ill.mo Signor Commissario della Legge la multa da L.1 a L.5, che andrà per due terzi a profitto della Forza stessa e per un terzo della pubblica beneficenza.

In caso di mancato pagamento, nel termine di 5 giorni dall'intimazione, il Commissario ne riferirà al Congresso di Stato, il quale potrà revocare il permesso alla Guida.
- 6) Le Guide Pubbliche percepiranno da ciascun forestiere o da ciascuna compagnia di forestieri una lira per la prima ora e centesimi cinquanta per le ore successive.